

## Tesi congressuale 2

### IL PESO DELL'ANIMA:

### LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE ED IL SUO VALORE ETICO

#### *Ufficio di Coordinamento*

- Consigliere Nazionale Coordinatore: Giancarlo QUAGLIA
- Presidente Federazione regionale degli Ordini della Toscana: Mauro MUGNAI
- Preside Facoltà di Agraria: prof. Giuseppe GIORDANO, Università degli Studi di Palermo
- Moderatore: Gabriele VENTURA - Italia Oggi

### Introduzione

La prestazione professionale rispetto al prodotto industriale contiene un elemento spirituale non codificabile né facilmente quantificabile: l'apporto intellettuale che, essendo immateriale, tende talvolta ad essere minimizzato o negato. Del resto anche il materialismo più grossolano porta quale prova dell'inesistenza dell'anima il fatto che non sia visibile.

La negazione della tariffa travisa e stravolge l'essenza stessa della professione e non tiene conto dei costi sociali indotti quando sul piatto della bilancia non vi sono solamente valori economici ma anche valori morali, etici e sociali da salvaguardare.

La base dell'attività dell'agronomo non è solo la modalità volitiva e fattuale di agire sulla realtà ma anche, e soprattutto, professione di scienza a fini sociali.

Prendendo spunto dalle conclusioni di altre tesi di precedenti congressi la tesi intende sottolineare l'utilità sociale dell'attività professionale dell'agronomo e la centralità della sua figura nella valutazione organica di problemi ecosistemici ma, soprattutto, a ribadire la responsabilità nei processi di trasformazione grazie alle sue conoscenze ambientali, tecniche e finanziarie (che lo trasformano in garante della salute, del paesaggio e territorio, nonché dell'efficacia della spesa pubblica nel PSR).

Dalla consapevolezza del proprio ruolo sociale scaturisce la necessità di un insieme di regole cui sottomettere l'attività del dottore agronomo ovvero il Codice deontologico.

### Storia

Il regolamento per l'esercizio della professione dell'agronomo è stato definito organicamente dal r.d. 25 novembre 1929 n.2248 dopo che il r.d.l. 24 gennaio 1924 n.103 aveva esteso alla

professione dell'agronomo la costituzione dell'Ordine professionale ed il r.d. 30 novembre 1924 n. 2172 aveva inserito nella tabella delle professioni per le quali è necessario superare l'esame di stato (annessa al R.D. 31 dicembre 1923 n. 2909) quella di agronomo e di perito forestale.

Numerose disposizioni legislative hanno successivamente trattato la materia, prevedendo integrazioni e completamenti del regolamento o norme di carattere generale, relative all'esercizio di tutte le professioni che, indirettamente, venivano a modificarne od ad ampliarne le disposizioni. Citiamo tra le principali in ordine cronologico: la legge 25 aprile 1938 n. 897 (norme sull'obbligatorietà di iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi); il DLL 23 novembre 1944 n. 382 (norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali); il DLP. 21 giugno 1946 n. 6 (modificazione agli ordinamenti professionali); il D.M. 16 maggio 1949 pubblicato sulla G.U. n. 124 del 31 maggio 1949 (regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al consiglio nazionale dei dottori in scienze agrarie).

La legge 7 gennaio 1976 n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale) pubblicata nella G.U. n. 17 del 21 gennaio 1976, infine, ha riordinato l'intera materia introducendo importanti innovazioni, prima fra tutte l'equiparazione di fatto del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale.

La laurea in scienze forestali ha una storia particolare. Con legge 14 luglio 1912 n. 834, istitutiva dell'istituto superiore forestale nazionale con sede in Firenze in sostituzione dell'Istituto forestale di Vallombrosa, fu previsto il conferimento ai laureati in scienze agrarie o in ingegneria, che, quali allievi dell'istituto superiore suddetto, vi avessero frequentato il corso biennale di studi e superati gli esami finali della "abilitazione, per gli effetti di legge, alle operazioni di sistemazione idraulico-forestale, di ordinamento, governo ed amministrazione di aziende boschive e di aziende rurali montane, alle perizie agrarie e forestali; alle operazioni relative all'esercizio di industrie silvane e a ogni altra inerente alle foreste" (art. 4).

In dipendenza della trasformazione dell'Istituto predetto in istituto superiore agrario forestale, disposta con l'art. 2 del RDL 6 novembre 1924 n. 1851 il predetto corso biennale di studi fu sostituito da un corso annuale, successivo alla laurea di specializzazione forestale. Il diploma di specializzazione costituiva ai sensi dell'art. 5 del r.d. 4 maggio 1925 n. 876 titolo per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di perito forestale prevista dall'art. 6 del r.d. 30 novembre 1924 n. 2172.

A seguito della istituzione del corso quadriennale di studi forestali e della laurea in scienze forestali, per effetto del r.d. 22 ottobre 1931 n. 1512, la tabella L annessa al t.u. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con RD 21 agosto 1933 n. 1592 ha previsto, quale titolo di ammissione all'esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, la laurea in scienze forestali. Inoltre con l'art. 1 della legge 26 maggio 1932 n. 622 a tutti coloro che avevano conseguito il diploma di perito forestale presso il cessato istituto forestale di Vallombrosa veniva riconosciuta la qualifica di dottore in scienze forestali.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Manuale dell'agronomo ed REDA

## Competenze

Il legislatore fin dal regolamento del 29 ha inteso conferire alla figura professionale del dottore agronomo (allora solo dottore in scienze agrarie) notevoli competenze professionali successivamente implementate ed aggiornate con le successive riorganizzazioni ordinarie (L 3/76 e L 152/92). Già per la prima formulazione vennero esaminati i rapporti fra gli insegnamenti impartiti negli Istituti superiori, poi Facoltà di Agraria, le più significative necessità dell'agricoltura, all'epoca in una fase di notevole evoluzione, ed i servizi di assistenza di cui esse potevano aver bisogno. Apparve subito evidente che il punto essenziale della professione dovesse essere ravvisato nella esistenza verificabile di tali rapporti. Gli ordinamenti didattici delle nostre istituzioni superiori, inizialmente proposti da G. Cantoni, O. Comes, I. Giglioli, A. Keller, poi aggiornati dalla esperienza di A. Serpieri, V. Peglion, F. Silvestri, O. Bordiga, erano in grado di fornire competenze nel campo vegetale ed animale, nella difesa delle colture, nella gestione aziendale, nell'arte delle stime, nella Bonifica e nel Genio rurale. Sulla base degli attuati insegnamenti vennero definite le competenze della categoria, che per la sezione forestale si riferisce ai contenuti impartiti dall'istituto forestale superiore, prima a Vallombrosa, poi presso l'Università di Firenze.<sup>2</sup>

La discussione verteva già allora sulla differenziazione di due figure professionali l'una di maggior preparazione scientifica, sostanzialmente biologico-economica, ed una seconda, di tipo tecnico-economica con accentuata professionalizzazione verso gli aspetti ingegneristici.

La necessità della figura dell'ingegnere agronomo auspicata addirittura da Carlo Cattaneo è stata oggetto di svariate discussioni svolte a più riprese in tutto il ventesimo secolo, nelle quali veniva sostenuta la necessità dell'attivazione nei percorsi accademici di due indirizzi, l'uno biologico-agronomico, l'altro economico-ingegneristico.

Ha sempre prevalso l'impostazione di una figura unica in base al principio di inscindibilità delle discipline agrarie, ritenendo che una differenziazione del curriculum fosse contraria agli interessi dell'agricoltura e a quelli professionali dei laureati.

L'argomento è stato ridiscusso anche nel Congresso nazionale dei dottori agronomi celebratosi a Firenze nel 1970, con la tesi "L'adeguamento degli insegnamenti alle effettive necessità professionali", alla presenza di quasi tutti i presidi delle Facoltà di Agraria.

Il relatore prof. Mario Bandini, nell'illustrare i cambiamenti cui l'agricoltura doveva adeguarsi, in virtù di nuovi mezzi e strumenti dei quali doveva servirsi, e con essi le attività specifiche richieste all'agronomo concludeva tuttavia, che "nessuna specializzazione è possibile in nessuna attività professionale senza solide conoscenze generali di base. Lo specialista di allevamenti che ignori l'

---

<sup>2</sup> Dott. Agr. Giuseppe Murolo – L'agronomo esiste ancora- articolo in corso di pubblicazione

economia, l'agronomia, la scienza del suolo, la legislazione agraria ecc. non è un professionista specializzato ma una formazione mentale teratologica”.

In questa apodittica conclusione si rileva una orgogliosa rivendicazione della particolare identità dell'agronomo la cui professionalità non può appiattirsi su basi prettamente ingegneristiche o solamente biologiche ma al contrario essere capace di una visione olistica delle problematiche dell'intero settore primario e degli ambiti naturali o territoriali ove l'azione umana si estrinseca con modificazioni ed alterazioni.

Rimangono pertanto di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali e a tutelare l'ambiente<sup>3</sup>. Per questo al professionista agronomo la norma affida la competenza giuridica a gestire il sistema primario sotto ogni aspetto ma anche ad intervenire come valutatore o progettista in ogni processo di trasformazione del territorio potendo provvedere nel contempo al suo recupero paesaggistico naturalistico oltre che produttivo.

Alla tradizionale capacità estimativa ed economica si associano competenze scientifiche di impronta biologica e naturalistica per procedere anche alle valutazioni ecosistemiche, fitoiatriche e di controllo dell'intera filiera degli alimenti, tramite indagini microbiologiche e di certificazione alimentare.

In particolare all'agronomo compete ogni operazione ove si utilizzi il vegetale in modo strategico sia per scopi alimentari che nei recuperi paesaggistici in ambito urbano ed extraurbano e nei riordini fondiari.

La capacità pianificatoria si estrinseca dal campo urbanistico a quello gestionale degli ecosistemi forestali e delle aree protette.

L'elevato grado di possibilità operativa comporta anche una notevole responsabilità sociale. Il professionista deve necessariamente operare secondo etica.

## L'etica

Il Dizionario italiano dell'Uso di Tullio De Mauro descrive l'etica come “Parte della filosofia che studia la condotta morale dell'uomo ed i criteri per valutarla oppure complesso delle norme morali e di comportamento proprie di un individuo, di un gruppo o di un'epoca”.

Nel Devoto Oli viene invece enunciata come “Dottrina o indagine speculativa intorno al comportamento pratico dell'uomo di fronte ai due concetti del bene e del male”.

Come è risaputo, in greco *ethos*, da cui deriva il termine *etica*, significa "costume", "consuetudine" (i medesimi significati si ritrovano nel latino *mos*, *moris*, da cui deriva invece il termine *morale*). Quando parliamo di *etica* (o di *morale*) facciamo, allora, riferimento al costume e più ampiamente al nostro modo di agire, di comportarci, alle scelte che quotidianamente compiamo, in modo più o

---

<sup>3</sup> Art 2 L 7 gennaio 1976 n. 3.

meno consapevole. In senso stretto, con *etica* e con *morale* intendiamo un insieme di criteri, di valori, di norme, in base ai quali orientiamo il nostro agire.

Ogni persona è soggetto individuale ma anche relativo perché relazionato e dunque il suo agire etico sarà libero, autonomo, indipendente ma responsabile.<sup>4</sup>

L'appartenenza a una categoria impone l'osservanza di principi morali che caratterizzano l'esercizio della professione ed il suo carattere pubblico.

A questo punto occorre chiedersi se l'etica professionale è una morale particolare, con principi propri, che valgono esclusivamente in un ambito ristretto, qual è quello dell'esperienza professionale e lavorativa oppure, al contrario, i principi morali sono dotati di universalità e orientano quindi ogni attività dell'uomo, compresa la stessa attività professionale ovvero le prescrizioni morali valide per determinate professioni non sono altro che applicazioni di principi morali validi universalmente.

Occorre precisare che i principi morali universali ancorché orientativi delle scelte professionali, in taluni casi possono diventare solo complementari di principi particolari specifici. Solamente chi compie quella data esperienza professionale può coglierne appieno il significato quando si trova a fare i conti, concretamente, con le questioni pratiche, proprie di ciascuna attività lavorativa, ed è pertanto legittimato a formulare un giudizio compiuto.

Un'etica generale potrebbe in verità significare, e con buone ragioni, un approccio astratto e generico. Il rischio dell'astrattezza c'è indubbiamente quando il richiamo generico ai valori si accompagna al rifiuto di esaminare gli aspetti più tecnici delle questioni, che richiedono una inevitabile competenza specialistica.

In definitiva pur concretizzando nella pluralità delle esperienze morali e professionali le istanze di universalità e di completezza fatte valere dall'etica generale, le virtù<sup>5</sup> attualizzano anche l'ideale professionale dei diversi gruppi e categorie professionali. In definitiva accanto alle virtù proprie di ciascuna pratica ve ne sono altre che esulano dal riferimento ad una pratica concreta e che anzi sono richieste in ciascuna attività professionale. Mi riferisco a quelle che si potrebbero definire le virtù della saggezza (o prudenza), della competenza tecnico-scientifica, della responsabilità sociale, virtù che possono essere considerate delle condizioni indispensabili affinché possano esplicarsi le virtù caratteristiche di ciascuna professione.<sup>6</sup>

Il codice deontologico imposto ad una categoria dall'interesse pubblico connesso all'esercizio professionale organizza e controlla i principi di azione e relazione della professione sia sotto l'aspetto universale che particolare.

<sup>4</sup> Stefania Misciosia – la coscienza: luogo di superamento del relativismo etico e criterio di universalità. La lettura agostiniana di Salvino Biolo. In "Rileggere l'etica tra contingenza e principi" a cura di Ilario Tolomio – Cleup 2007

<sup>5</sup> Nell'*Etica Nicomachea* di Aristotele, ad esempio, viene stabilita una stretta connessione tra le virtù e la realtà dell'uomo. Le virtù dianoetiche, che derivano in larga misura dall'insegnamento, afferiscono alla parte dell'anima propriamente razionale; le virtù etiche, dette anche virtù del carattere o del giusto mezzo, derivano dall'abitudine e riguardano l'anima irrazionale, che tuttavia è in grado di partecipare della ragione stessa, ossia l'anima nella sua funzione desiderativa.

<sup>6</sup> A. Da Re, *La saggezza possibile. Ragioni e limiti dell'etica*, Fondazione Lanza - Gregoriana Ed., Padova 1994

## Natura del libero professionista e delle obbligazioni deontologiche

Il libero professionista è colui che svolge un'attività indipendente, di carattere intellettuale, creativa e non esecutiva, eticamente rilevante.

La Costituzione all'art 33 prescrive un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini di scuole o per la conclusione di essi o per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Il codice civile dedica alle professioni intellettuali il capo II del Titolo IV del lavoro autonomo compreso nel V libro dedicato al lavoro. Gli art. 2229 e seguenti contengono alcuni principi basilari:

- La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi ed elenchi. (1° co. art. 2229 CC)
- L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi e negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. (2° co art. 2229 CC)
- Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dei sostituti ed ausiliari, se la collaborazione è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. (art. 2232 CC).

I principi ricavabili sono:

competenza connessa all'obbligo formativo ed accertata dall'Esame di stato demandato anche all'associazione di categoria,

controllo disciplinare demandato anch'esso all'associazione di categoria,

personalità della prestazione intellettuale quale logica conseguenza della competenza acquisita ed accertata e della relativa responsabilità disciplinare.

Nella normativa intorno al termine "professioni" ruota un insieme di predicati – "intellettuali", "libere", "protette"- che in taluni casi sembrano sommarsi- come quando si parla di libere professioni intellettuali – in altri confliggere: vedi "libere professioni" e "professioni subordinate".

A ben vedere, però, tutte queste parole si ritrovano nella comune pretesa ad essere custodi del valore – quello della libertà dell'*intelligere* - che fonderebbe e precederebbe lo stesso diritto delle professioni.<sup>7</sup>

La peculiarità della prestazione intellettuale è "di implicare sempre la soluzione di un problema sulla base di un sapere e, quindi, di rivelare un contenuto creativo o inventivo", per cui quella intellettuale è "una prestazione che confronta un sapere ad un problema".<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Antonio Maria Leozappa - Professioni intellettuali e legislazione speciale: spunti per una riflessione – Rivista del notariato anno LVI fasc. 2/2002.

Da qui deriverebbe “la connessione insieme logica e storica, con un regime quale quello del libero professionista ossia del professionista autonomo che nell’escludere ogni vincolo e limitazione assicura, indubbiamente, le migliori condizioni per valorizzare quella componente intellettuale che qualifica l’opera professionale”.<sup>9</sup>

In materia di professioni il diritto non conosce e non ha mai conosciuto una unità di disciplina ma piuttosto di principi. Anche la Costituzione all’articolo 33 quando si occupa di esercizio professionale come sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere 448 /2001 “ reca in sé un principio di professionalità specifica. Essa, cioè, richiede che l’esercizio di attività professionali rivolte al pubblico avvenga in base a conoscenze sufficientemente approfondite e ad un correlato sistema di controlli preventivi e successivi di tali conoscenze, per tutelare l’affidamento della collettività in ordine alle capacità di professionisti le cui prestazioni incidono in modo particolare su valori fondamentali delle persone: salute, sicurezza, diritti di difesa etc.”<sup>10</sup>

Il parere del Consiglio di Stato richiama in sostanza quanto già chiaramente affermato dalla Corte Costituzionale in più riprese (C. Cost. 23 dicembre 1993 n. 456; 26 gennaio 1990 n. 29 e n. 77 del 1964): “ la legge può riservare agli iscritti in appositi albi l’esercizio di determinate professioni, che presuppongono una particolare capacità tecnica ed il cui esercizio richiede, per assicurare il corretto svolgimento dell’attività professionale, sia a garanzia della collettività che a protezione dei destinatari delle prestazioni, una specifica idoneità”.

Compete agli Ordini l’esercizio del potere disciplinare che si afferma tramite l’adozione da parte del Consiglio nazionale di un proprio codice deontologico contenente le norme applicabili all’insieme dei professionisti e regolanti la loro responsabilità, il loro comportamento e le loro relazioni.

Sulla natura del codice si è espressa la Suprema Corte, la quale – recentissimamente – ha affermato a sezioni unite<sup>11</sup> che “le norme del codice disciplinare (forense) costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità”.

---

<sup>8</sup> N. irti – gli errori dell’Antitrust sulle libere professioni – Italia Oggi 14 ottobre 1997.

<sup>9</sup> Antonio Maria Leozappa- op.cit.

<sup>10</sup> Parere Cons. St. Sez. seconda 13 marzo 2002 n. 448/2001

<sup>11</sup> Cassazione Civile Sezioni Unite Sentenza n. 26810 del 20 dicembre 2007 che afferma pure: “i consigli nazionali degli ordini professionali previsti dal D.Lgs. 23 novembre 1944 n. 382 costituiscono organi speciali di giurisdizione nella materia disciplinare per i rispettivi iscritti, previsti dalla sesta disposizione transitoria della costituzione; ne consegue che i ricorsi per cassazione avverso tali decisioni sono proposti ai sensi dell’art. 111 Costituzione, ammessi soltanto per violazione di legge, per cui non è consentita la deduzione di vizi di motivazione previsti dall’articolo 360 n. 5 C.P.C.;

NB: Il D.Lgs. 23 novembre 1944 n. 382 **Art. 1.** - Le funzioni relative alla custodia dell’albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell’Ordine o Collegio, a termini dell’art. 1 del regio decreto legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell’albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non di cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Secondo tale più recente orientamento, il codice deontologico contiene norme giuridiche, sia pure normalmente rilevanti nel solo ordinamento interno della professione che le ha approvate. Trattandosi di “norme giuridiche”, alla loro interpretazione si applica l’art. 12 delle preleggi<sup>12</sup>. In tal senso, il codice deontologico assume valenza vincolante non solo per l’iscritto all’Ordine ma anche per l’Ordine stesso nell’esercizio del potere disciplinare e per il Consiglio Nazionale nella sua funzione di giudice disciplinare di appello.

Ne consegue che il potere di emanazione del codice deontologico si può inquadrare nell’ambito di “un processo di formazione legislativa, attraverso le determinazioni dell’autonomia collettiva, che assumono così, per volontà del legislatore, una funzione integrativa della norma legislativa in bianco”.

Da tale breve disamina discendono due importanti conseguenze: (i) da un lato, che attualmente non è più revocabile in dubbio, che in caso di violazione delle norme del Codice deontologico sia applicabile qualsiasi sanzione disciplinare, fino alla radiazione; (ii) dall’altro, dato che il Codice deontologico incide su diritti soggettivi sorti sulla base di disposizioni di legge (quali il diritto di essere iscritto all’Albo e di esercitare la professione in conseguenza di ciò), le relative norme devono essere strettamente rispettose dei principi previsti dall’ordinamento giuridico, soprattutto in punto di legalità e di precisa identificazione dei fatti la cui violazione può dar luogo a sanzioni disciplinari.

## Il codice deontologico dei dottori agronomi e dei dottori forestali

Le attività professionali previste come competenze del dottore agronomo e dottore forestale dalla nostra legge professionale, sono molto numerose e toccano i più svariati campi. I settori di competenza riguardano ambiti giuridicamente tutelati quali il diritto all’ambiente, connesso alla trasformazione del paesaggio ed alla difesa degli ecosistemi, la tutela della salute connessa alla certificazione degli alimenti tramite il controllo dei processi di produzione e di trasformazione. Oltre a questi il rapporto intercorrente tra professionista e committente è origine di specifici diritti soggettivi e di rilevanza economica. Il valore delle componenti in gioco afferenti in maniera generica alla tutela delle fede pubblica ed al ruolo di garante del professionista nei riguardi della pubblica amministrazione impone al dottore agronomo e dottore forestale, che si applichi nella professione, l’adozione di comportamenti corretti sia nei confronti del committente ma anche rispetto ai valori socialmente rilevanti dell’ambiente e della salute pubblica sui quali la sua opera può incidere in maniera sostanziale. A fronte di questo non vi è solo la necessità di una

---

<sup>12</sup> **Art. 12 Interpretazione della legge** Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.



preparazione tecnica il più completa possibile ma pure di un comportamento consapevole nell'utilizzo degli strumenti cognitivi e, quindi, eticamente responsabile.<sup>13</sup>

La deontologia si incentra sulla persona del professionista e sui principi che devono uniformare la sua azione. Essa in quanto espressione giuridica di necessità sia di ordine etico che tecnico di una professione si organizza adeguatamente nel codice deontologico di categoria.

Il codice di deontologia professionale degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali è stato adottato dal Conaf il 30 novembre 2006. In esso sono rinvenibili una serie di principi fondamentali ed irrinunciabili:

### 1) Indipendenza ed autonomia professionale

Il professionista autonomo, nell'escludere ogni vincolo o limitazione, assicura le migliori condizioni per valorizzare la componente intellettuale che caratterizza l'opera professionale egli pertanto ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.

Tale principio è presente nell'attuale codice sia nell'art. 3 Indipendenza ed obiettività<sup>14</sup>, sia nell'art. 9 Cessazione dall'incarico<sup>15</sup>.

Appare il principio più difficile da difendere proprio per il ricatto economico spesso effettuato dal committente in special modo nel caso di professionista subordinato. L'eliminazione ope legis dell'osservanza del minimo tariffario ha reso oltremodo critica la difesa di questo fondamentale principio deontologico che impone soprattutto al giovane professionista comportamenti stoici.

L'indipendenza va comunque sempre perseguita tanto quando vi sono divieti di legge (per es. incompatibilità di ruolo come assumere incarico di CTU in giudizi che coinvolgono propri clienti) sia per motivi di opportunità (es.: partecipazione a commissioni d'esame di concorso ove concorrono amici o collaboratori di studio).

Ciò implica la continua verifica dell'esistenza di condizioni di assenza di condizionamenti esterni sul proprio operare e comporta l'affrancazione da influenze di qualsiasi genere, di natura morale, materiale, politica, ideologica, economica e finanche familiare, tal che il proprio agire sia improntato soltanto alla piena tutela degli interessi che gli sono affidati dal committente, sempre che si tratti di interessi compatibili con i principi etici generali (in particolare alla legalità e correttezza).

### 2) Personalità della prestazione

<sup>13</sup> Giancarlo Quaglia – contributo al XIII Congresso – Reggio Calabria 2009

<sup>14</sup> art. 3 Indipendenza ed obiettività (L'iscritto all'Albo affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale; egli non può, in ogni caso, rinunciare alla sua libertà ed indipendenza professionale)

<sup>15</sup> art. 9 Cessazione dall'incarico (L'iscritto all'Albo non deve proseguire l'incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.)

Come già visto essa è prevista già dal codice civile all'art 2232: Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dei sostituti ed ausiliari, se la collaborazione è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. Tale assunto è funzionalmente connesso alla competenza acquisita ed alla responsabilità di ogni singolo professionista sotto l'aspetto civilistico che disciplinare.

Il fondamentale ed inderogabile principio della personalità nell'esecuzione della prestazione professionale è stato, altresì ribadito con riferimento alle società che prestano servizi professionali di tipo interdisciplinare, oggi specificatamente ammesse, dall'art.2 Comma 1° lettera c) del "Decreto Bersani" il quale ribadisce che "l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati sotto la propria personale responsabilità."

Anche il Consiglio di Stato (Cons. Stato VI 4383/2002) ha precisato che "L'ordinamento non consente ... deroghe alla regola che determinate attività intellettuali siano espletate da soggetti persone fisiche dotate di specifica competenza tecnica e specifica professionalità."

Ancora più di recente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 9237/2007 nel dirimere una controversia in materia di consulenza ed assistenza ( nella specie in campo legale e tributario), ha avuto modo di riaffermare che tali attività sono ricomprese tra le prestazioni professionali protette, esercitabili solo da professionisti iscritti ai relativi albi con vincolo di applicazione personale diretta, così dichiarando nullo il contratto di consulenza stipulato tra un cliente ed una società di capitali.

La responsabilità della prestazione deve quindi, anche in ambito societario, essere assunta da persona fisica previamente indicata munita del prescritto titolo professionale ed iscritta al relativo albo.

L'attuale codice deontologico tratta questo principio solo al secondo Comma dell'art 23 Rapporti con altri professionisti - *Egli, pertanto, sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente, nonché quelle svolte in forma collegiale, coordinata o comunque in gruppo, solo quando siano specificati e rispettati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o gruppo.*

L'iscritto all'Albo non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere-..

Ne consegue che diventa obbligo deontologico per l'iscritto sottoscrivere solo prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente e di cui si assume la responsabilità, avendo ricevuto esplicitamente l'incarico dalla committenza e con la quale lo stesso si deve confrontare direttamente per tutta la durata della prestazione.

Al riguardo la recente normativa con decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha precisato all'art. 3 che Il

professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

Dal combinato disposto di tale recente norma con l'art. 2231 CC<sup>16</sup> si presuppone che la prestazione professionale debba ascrivarsi sempre a persone che abbiano titolo ad effettuarla incaricate espressamente e consapevolmente dalla committenza.

### 3) Responsabilità

L'art 2043 del codice civile dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La norma costituisce il cardine del sistema della responsabilità extracontrattuale, cioè del principio in virtù del quale la lesione di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento obbliga l'autore della lesione a risarcire le conseguenze negative patrimoniali e, in certi casi, non patrimoniali (art. 2059 c.c.) che dalla medesima sono derivate. Chi ha commesso l'atto illecito ha agito con la coscienza e volontà di cagionare l'evento dannoso. La colpa invece, consiste nella violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia nei confronti dei terzi: l'atto illecito è colposo quando l'evento dannoso non è voluto, ma è cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La responsabilità civile (e il risarcimento dei danni) costituisce una materia giuridica in continua trasformazione ed evoluzione, nel senso che in particolare la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è intervenuta spesso a mutarne i contorni e gli stessi contenuti, con riferimento sia alla individuazione di specifiche forme di responsabilità, sia con riferimento ai danni e alla loro determinazione e liquidazione. La svolta si è avuta allorché la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere e liquidare il risarcimento dei danni alla parte lesa (o parte offesa) non solo in forza delle disposizioni del Codice e delle "leggi ordinarie", ma anche in virtù della Costituzione e dei suoi principi fondamentali (lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti).

Il principio della responsabilità civile (e il conseguente risarcimento dei danni) dalle ipotesi previste dal codice civile (articoli dal 2044 al 2059) si è così "allargato" a numerosi aspetti della vita civile.

Sostanzialmente la protezione si è estesa ai diritti dei singoli tutelati dalle norme costituzionali interessanti i valori della persona umana.

Il principio generale della responsabilità civile si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare, degli articoli 1218 e 1223 del codice civile (la responsabilità contrattuale), degli artt. 1337 e 1338 del codice civile (la responsabilità precontrattuale), dell'art. articoli dal 2043 (la

---

<sup>16</sup> Codice Civile Art. 2231. Mancanza d'iscrizione. Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

responsabilità extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito) al 2059 e del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni).

La responsabilità contrattuale ed extra contrattuale e le ipotesi previste dagli articoli dal 2043 al 2059 (risarcimento dei danni).

L'articolo 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento dei danni chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona (parte lesa). Vale il principio del *neminem laedere*.

La responsabilità per colpa del prestatore d'opera intellettuale è regolata in generale dell'art. 1176 del codice civile che nel secondo comma non ritiene sufficiente che il professionista si comporti con la diligenza del buon padre di famiglia e cioè con la diligenza media, ma prevede una diligenza aggravata, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. È quindi il giudizio sulla diligenza che comporta, quale conseguenza, un giudizio sulla responsabilità del professionista, nel senso che si deve fare riferimento, per valutare il grado di diligenza impiegata, al tipo specifico di attività che il professionista è chiamato a compiere ed alle conoscenze tecnico professionali richieste al momento dell'adempimento della prestazione. Per attenuare almeno parzialmente l'eccessivo peso della diligenza professionale, l'art. 2236 del codice civile, solo nel caso di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e cioè tali da non poter essere affrontati mediante le conoscenze tecnico – professionali comuni, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave.

I criteri di individuazione della colpa grave sono stati stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa, (specie della Corte dei Conti con riferimento ai funzionari e amministratori degli enti locali), che in estrema sintesi possono essere così indicati:

- inosservanza del minimo di diligenza;
- assenza di difficoltà *oggettive ed eccezionali* nell'ottemperare ai doveri di servizio violati
- prevedibilità e "prevenibilità" dell'evento dannoso.
- violazione di quei comportamenti che anche i meno diligenti e cauti sogliono osservare.
- atteggiamento di *grave disinteresse* nell'espletamento delle funzioni, agendo senza le opportune cautele.
- deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle *comuni regole di comportamento*.
- comportamento *gravemente negligente* sia riguardo *all'esame del fatto* (omissione di tale esame o aver limitato questo ad aspetti marginali), sia riguardo *all'applicazione del diritto* (nelle diverse forme dell'imperizia, dell'inosservanza, o dell'erronea interpretazione delle norme).

La colpa grave consisterebbe quindi in una sprezzante trascuratezza dei doveri d'ufficio resa palese da un comportamento improntato alla *massima negligenza o imprudenza*, ovvero da una

*particolare noncuranza* dell'interesse della p.a. o ancora da una *grossolana superficialità* nell'applicazione.

Il correlato concetto di diligenza è anch'esso contemplato dall'attuale codice in più punti. All'art. 7 Accettazione dell'incarico al 2° comma "L'iscritto all'Albo che accetta un incarico deve assicurare la competenza richiesta ed una adeguata organizzazione dello studio". All'art. 8 esecuzione dell'incarico: "L'iscritto all'Albo deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli".

Il codice deontologico attuale tratta la responsabilità sia all'art 6 ASSICURAZIONE RISCHI PROFESSIONALI : L'iscritto all'Albo deve porsi nelle condizioni di poter risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione anche mediante una adeguata copertura assicurativa. Sia al 1° comma dell'art 25 Contesto operativo e rapporti con l'ambiente : L'iscritto all'Albo ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attività di pubblica utilità, essendogli demandata la salvaguardia dell'ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio), nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti; egli è perciò responsabile moralmente e in solido della propria attività intellettuale, sia essa progettuale, direttiva o consultiva, nei confronti dei committenti e dell'intera collettività.

Pur contemplando la responsabilità del professionista i codici deontologici non prevedevano l'obbligo dell'assicurazione in quanto si sarebbe trattato di imporre una prestazione patrimoniale (il pagamento di un premio assicurativo) in violazione del principio di riserva di legge previsto dall'art. 23 Cost. Dal punto di vista deontologico, assumeva rilevanza il mancato risarcimento del danno, indipendentemente dal fatto che il professionista avesse o meno stipulato un'assicurazione per i rischi professionali; era quindi sottoposto a procedimento disciplinare sia chi, non assicuratosi, non fosse stato in grado di adempiere all'obbligo risarcitorio, sia chi, pur assicurandosi ma in modo insufficiente o inadeguato, si fosse reso parimenti inadempiente.

Tale aspetto è stato normato dalla legislazione più recente. Il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevede l'obbligo della assicurazione all'art 3. E, a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

Ne consegue che l'obbligo assicurativo essendo previsto dalla legge come prestazione di tipo patrimoniale può essere ripresa anche esplicitamente come dovere dal codice deontologico.

#### 4) Decoro

Tutte le categorie e soprattutto quelle professionali pongono il decoro tra i valori propri della categoria per cui rimane obbligo per l'iscritto uniformare il proprio comportamento in modo tale

da non portare discredito all'intera professione. Per decoro si intende un complesso di valori e atteggiamenti ritenuti confacenti a una vita dignitosa, riservata, corretta.

Rimane pur vero che la nozione di decoro di una professione non è riconducibile ad un interesse pubblico<sup>17</sup> ma rimane innegabile che il comportamento dei singoli influisce grandemente sull'immagine complessiva della categoria cui appartengono e sulla percezione di questa all'esterno. L'immagine della categoria, o meglio il suo prestigio, diventano pertanto un valore comune a tutti coloro che ne fanno parte ed è per questo motivo che i codici deontologici impongono un comportamento dignitoso all'iscritto anche al di fuori dell'esercizio della professione.

Anche il Codice deontologico dei dottori agronomi richiama il decoro e la dignità della professione in diversi punti riguardanti soprattutto le relazioni con i colleghi, con i clienti, con altri professionisti

- Articolo 4 INTEGRITÀ E RISERVATEZZA. Il comportamento dell'iscritto all'Albo deve essere consono alla dignità e al decoro professionale anche al di fuori dell'esercizio della professione; deve adempiere agli obblighi assunti nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia nei confronti di chi esercita la professione.
- Articolo 13 Rispetto dei colleghi. L'iscritto all'Albo deve astenersi da critiche denigratorie nei confronti dei colleghi e, qualora avesse motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente del proprio Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.
- Articolo 14 Concorrenza leale. L'iscritto all'Albo non può, al fine di ottenere incarichi professionali, ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, quali la denigrazione dei colleghi, la non veridicità curricolare, l'enfasi della propria carica sociale, né gli è consentito, a tale scopo, procurare o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale. Egli deve, in ogni caso, evitare l'uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irrispettose nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell'attività professionale.
- Articolo 21 Rapporti con i pubblici uffici e le istituzioni. L'iscritto all'Albo si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni e cortesia con i Magistrati e i funzionari della Pubblica Amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.
- Articolo 23 Rapporti con altri professionisti. L'iscritto all'Albo, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze, assumendo un comportamento leale e corretto.

---

<sup>17</sup> Autorità Garante della Concorrenza e del mercato- Indagine conoscitiva sul settore degli Ordini professionali (IC34) 2007

Il concetto di decoro e dignità del professionista viene richiamato direttamente anche nell'art.8 ove viene relazionato al diritto al compenso ed al divieto di assumere cointeressenze di natura economica. Quest'ultimo indirizzo etico rimane correlato alla protezione dell'indipendenza ed obiettività di giudizio.

- Articolo 8 Esecuzione dell'incarico. L'iscritto all'Albo deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli; deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali. Ciò non può, in alcun caso, incidere sulla dignità ed il decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso. Egli non deve assumere, durante l'esecuzione dell'incarico, interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale.

Infine il decoro viene indirettamente richiamato anche all'art. 24 in relazione alle caratteristiche della pubblicità (cfr. paragrafo trasparenza).

#### 5) Segreto professionale

La legislazione italiana definisce il concetto di segreto professionale e indica la violazione di tale segreto come reato nell'articolo 622 del codice penale<sup>18</sup>. La pena prevista per questo reato può variare da una sanzione pecuniaria a un anno di reclusione. Il reato si applica a chiunque riveli un segreto professionale senza giusta causa, ed è punibile solo se questa violazione avviene per dolo, per trarne un profitto illecito, o anche semplicemente se questa violazione è tale da causare potenzialmente danno al titolare del segreto rivelato.

Anche la legge professionale richiama tale obbligo all' Art. 4 (Obbligo del segreto professionale - L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività).

Il codice deontologico all'obbligo legale del segreto professionale aggiunge come obbligo deontologico un atteggiamento di riserbo su notizie e fatti sia che vengano conosciuti per effetto del proprio mandato professionale oppure appresi in via incidentale e riguardanti la sfera personale del cliente e dei suoi familiari. Questo atteggiamento di riserbo si configura come aspetto complementare al decoro professionale ed estensivo del segreto professionale (2° comma Articolo 4 INTEGRITÀ E RISERVATEZZA L'iscritto all'Albo, oltre a rispettare il segreto professionale, mantiene un atteggiamento di riserbo sulle notizie apprese nell'esercizio della professione anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici).

Vi possono essere tuttavia anche una serie di giuste cause che possono giustificare la divulgazione di informazioni coperte da segreto professionale. Tra esse la principale è l'obbligo di legalità in capo al professionista. Va infatti sottolineato che l'interesse pubblico prevale su quello individuale

<sup>18</sup> C.P. Art. 622 **Rivelazione di segreto professionale** Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

del cliente. Anche nel diritto alla difesa l'avvocato può divulgare la notizia al fine di impedire la commissione da parte del suo assistito di un reato di particolare gravità. Analogamente il medico deve infrangere il segreto professionale per giusta causa nel caso di malattie infettive. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

## 6) Competenza

Etimologicamente la competenza è il possesso di capacità, di esperienza di conoscenza per svolgere una determinata attività. Tale concetto esteso in ambito burocratico comprende il potere di emanare atti giuridici o l'ambito d'azione di un organo giurisdizionale o amministrativo. Estensivamente va a significare la sfera d'azione, il compito o la funzione.

In ambito professionale, la "competenza" dal punto di vista giuridico è la "declaratoria di ciò che compete a un determinato soggetto e corrisponde ai campi che possono formare oggetto di attività (esclusiva o meno) del professionista (per i dottori agronomi e dottori forestali l'art. 2 della L. 3/1976 e s.m.i. ed ora anche l'art. 11 del DPR 328/2001)".<sup>19</sup>

Come già visto è la Costituzione all'art 33 che prescrive un esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale ed è il codice civile che demanda agli Ordini il controllo disciplinare nonché la verifica dei requisiti per l'accesso ed il mantenimento della qualifica e dell'esercizio professionale (idoneità).

Occorre integrare nel concetto di competenza la capacità del soggetto di produrre cognizioni e rappresentazioni mentali nuove mediante un processo di assimilazione e di accomodamento, all'interno di un ambito del sapere. Poiché l'ambito è definito dalla legge e perciò è fisso per lunghi periodi, scaturisce la necessità di un meccanismo di riconoscibilità pubblica del processo di adeguamento dinamico delle conoscenze<sup>20</sup> che può concretizzarsi solamente tramite percorsi di formazione permanente.

L'aggiornamento professionale è già previsto come obbligo deontologico in base all'art 5 del codice che impone all'iscritto all'Albo il dovere del continuo aggiornamento professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.

La *formazione permanente* costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) che prende atto della necessità di realizzare un "economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010" e che sia in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale. L'anello di congiunzione tra la formazione permanente e l'esigenza professionale di aggiornamento è – ancora secondo la strategia di Lisbona – dato dal dovere del dottore agronomo e del dottore forestale di "svolgere la propria attività professionale coerentemente con

<sup>19</sup> Marcellina Bertolinelli - Percorsi formativi tra Università e professione- XII Congresso dei Dottori agronomi e dottori forestali – Reggio Calabria 2009

<sup>20</sup> Documento finale alla tesi – Percorsi formativi tra università e professione XII Congresso dei Dottori agronomi e dottori forestali – Reggio Calabria 2009



l'appartenenza alla propria organizzazione professionale comunitaria nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento interno” e, in particolare, dei principi individuati dal codice deontologico. Il principio deontologico del continuo aggiornamento professionale è stato perciò inserito nel regolamento per la formazione professionale permanente approvato dal Consiglio Nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali con Delibera N. 55 del 02/10/2009 adeguandosi ai principi già espressi a livello europeo.

Con funzione suppletiva della norma già acquisita nel regolamento interno della formazione permanente per gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali è intervenuta recentemente, sul seguito delle direttive europee già emanate<sup>21</sup> anche la legislazione italiana che, con decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevede espressamente all'art. 3 la:

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.

A questo punto rimane inequivocabile che il mantenimento delle competenze tramite l'obbligo della formazione professionale permanente assume cogente rilevanza deontologica. Va infatti ricordato il principio metodologico - giuridico secondo cui il ruolo degli Ordini è quello di tutela del pubblico interesse, in particolare la sicurezza, la salute e la pubblica fede, che la legge pone a carico degli Ordini tramite la fissazione di regole il cui *corpus* è soggetto al controllo dell'organo vigilante (il Ministero competente).

## 7) Trasparenza

Per trasparenza si intende quella qualità che lascia apparire completamente la realtà e che in maniera figurata ed estensiva viene a significare pure onestà e linearità di comportamento.

È strettamente correlata al concetto di sicurezza e chiarezza del rapporto interpersonale e diventa pertanto un aspetto importante nelle relazioni che il professionista instaura all'interno del proprio ambito operativo,

Nel diritto il principio è codificato come criterio necessario per l'attività amministrativa degli enti pubblici in base all'art 1 legge 241/90<sup>22</sup>. La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell'assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia

<sup>21</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

<sup>22</sup> ART. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005) "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di **trasparenza**, secondo le modalità previste dalla Legge nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"

all'interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno. Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.

Lo stesso principio vale per i rapporti contrattuali che il professionista instaura con il cliente ma anche per la pubblicità ed il modo di presentare sé stessi e la propria attività professionale.

Ai consumatori sono infatti riconosciuti come fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità in base all'art 2. del Codice del consumo<sup>23</sup>.

Per quanto attiene la pubblicità, la cosiddetta legge Bersani<sup>24</sup>, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato il divieto, anche parziale, di "svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine".

La medesima formulazione è stata utilizzata dall'art. 24 del Codice deontologico dei dottori agronomi, trattante i rapporti con i mezzi d'informazione con l'aggiunta della precisazione che "La pubblicità, pertanto, non può essere comparativa, autoreferenziale, laudativa, enfaticamente denigratoria, suggestiva, ingannevole, né determinare condizioni di accaparramento."

Sulla disciplina della pubblicità è intervenuta l'autorità Garante della concorrenza e del mercato<sup>25</sup> riscontrando che nel mondo delle professioni la pubblicità è scarsamente utilizzata (fanno eccezione i servizi professionali di medicina estetica). Nell'indagine svolta è stato auspicato che nei codici deontologici delle professioni venga prevista espressamente una pubblicità di tipo comparativo ed è stata ribadita l'importanza della pubblicità informativa indispensabile per colmare quelle asimmetrie informative che non consentono al consumatore di scegliere consapevolmente il servizio di cui necessita ovvero di giudicarne la qualità resa con notevoli risparmi di costi nel reperire le informazioni necessarie. I caratteri della pubblicità comparativa dovrebbero fondarsi su elementi di fatto quali prezzi, caratteristiche, risultati. L'azione temperatrice degli ordini dovrebbe punire solo la pubblicità di tipo suggestivo ovvero quella ove il contenuto informativo è sostituito da evocazioni di carattere emotivo od irrazionale.

---

<sup>23</sup> Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

<sup>24</sup> decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183

<sup>25</sup> Autorità Garante della Concorrenza e del mercato- Indagine conoscitiva sul settore degli Ordini professionali (IC34) 2007

Anche il decreto legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Ha ribadito all'art 34 Comunicazioni commerciali che “ I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità' del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità' e l'integrità della professione, nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate”.

Il consiglio nazionale dell'ordine nel considerare che il titolo rappresenta l'identità professionale dell'iscritto all'albo e deve sempre essere utilizzato correttamente e per intero al fine di fornire al consumatore un'adeguata informazione ed una corretta pubblicità ha raccomandato a tutti gli iscritti di qualificarsi in ogni occasione con i titoli previsti dalla Legge e che, in quanto tali, definiscono in maniera esclusiva ed inequivocabile l'appartenenza all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché l'attribuzione delle relative competenze professionali costituendo, nel contempo, strumento pubblicitario assolutamente lecito<sup>26</sup>.

*Per quanto attiene specificatamente la trasparenza del rapporto con il cliente il codice deontologico la tratta all'Articolo 7 ACCETTAZIONE DELL'INCARICO (L'iscritto all'Albo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Egli deve adoperarsi, nei limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto al fine di meglio indicarne limiti e contenuti. Qualora il mandato sia verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al cliente. L'iscritto all'Albo che accetta un incarico deve assicurare la competenza richiesta ed una adeguata organizzazione dello studio, inoltre deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all'attività da svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico a garanzia della trasparenza contrattuale).*

Tale impostazione appare superata dalla recente formulazione de decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.<sup>27</sup> In base a tale norma il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico Il professionista deve

<sup>26</sup> CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI – Circolare 6/2011

<sup>27</sup> DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Art. 3

d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione

dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, anche gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

#### 8) Legalità

Professione significa “attività intellettuale che si esercita dopo aver conseguito la laurea o una particolare abilitazione, specialmente in modo indipendente nel rispetto di una precisa etica professionale”<sup>28</sup>, ma lo stesso lemma vale anche per pubblica manifestazione o dichiarazione delle proprie idee, dei propri sentimenti della propria fede politica o religiosa.

Se professare significa “parlare apertamente e pubblicamente di”, viene pure a rappresentare una professione di fede verso la verità – negli interessi più generali della collettività che particolari del cliente – ed esprime il primato dell'essere, ovvero del comportamento etico e responsabile<sup>29</sup> dell'individuo, ovvero l'espressione più trascendente del lavoratore autonomo libero professionista<sup>30</sup>.

La difesa del principio di legalità si configura come l'anelito morale della categoria nella costruzione di una società migliore.

Ciò deve avvenire non tanto per “il prestigio corrispondente alla buona reputazione ed alla stima nell'ambito della collettività in funzione della posizione” ricoperta, ovvero aspetti attinenti principalmente al decoro della categoria ma per il sentimento della dignità e del rispetto dello Stato e per svolgere pienamente il ruolo di sussidiarietà dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione.

Ciò presuppone che il professionista o la sua opera non diventi strumento per ottenere vantaggi illeciti e che il professionista intervenga laddove possa impedire il perpetrarsi di un reato o di una situazione di pericolo di rilevanza sociale (vedi paragrafo su segreto professionale)

Tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo l'art. 31 della Legge professionale pone la specchiata condotta morale. Tale requisito non è solo condizione per l'iscrizione ma anche per la permanenza per cui il procedimento disciplinare può essere avviato nei confronti di tutti gli iscritti sia per violazioni di legge sia per violazioni del codice deontologico. La giustificazione della regolamentazione professionale, delle competenze, delle prerogative e delle esclusive riposa nell'interesse pubblico che è sotteso nel corretto e competente esercizio della professione. L'interesse pubblico prevale quello individuale del cliente, allorché i due siano in conflitto. L'interesse pubblico impone altresì che il professionista, il quale venga a conoscenza di violazioni del codice deontologico da parte di colleghi, ne informi l'Ordine competente. Se ciò infatti non avvenisse, ciò potrebbe danneggiare il buon nome e la reputazione della professione nel suo complesso.

<sup>28</sup> Tullio De Mauro- Grande Dizionario italiano dell'uso. UTET 1999

<sup>29</sup> Per “etica” si dovrebbe intendere un sistema normativo che regoli i rapporti tra gli individui e i valori che ciascuno deve realizzare nel suo comportamento facendo appello al sentimento di responsabilità nei confronti di qualcosa che va al di là dell'individuale (cfr. Fabbri M., “Governo etico nei processi di trasformazione territoriale”, *Estimo e territorio*, 12, 2004, p. 4).

<sup>30</sup> Marcellina Bertolinelli - Percorsi formativi tra Università e professione- XII Congresso dei Dottori agronomi e dottori forestali – Reggio Calabria 2009

Nell'attuale codice deontologico il concetto di legalità non è espressamente menzionato anche se traspare in alcuni articoli:

Nell'art. 9 il professionista non deve proseguire l'incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, nell'art. 20 nei confronti dei collaboratori deve rispettare le norme dei contratti collettivi per gli studi professionali e deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione, nell'art 25 limitato al contesto ambientale La sua attività deve svolgersi nel rispetto delle regole dettate dai protocolli internazionali.

L'obbligo di vigilanza del rispetto delle sole norme deontologiche, infine, rimane prerogativa "inderogabile" per i soli componenti del consiglio dell'Ordine mentre rimane solo "auspicabile" che ciascun iscritto si adoperi per il rispetto delle stesse.

Ne consegue che una rivisitazione delle norme per l'estensione applicativa di questo fondamentale principio all'attività dei dottori agronomi è quanto mai urgente.

In base al principio di legalità appare opportuno che il codice deontologico sottolinei la valenza deontologica per l'iscritto del puntuale ossequio della normativa fiscale e previdenziale non solo da parte del singolo professionista ma anche, qualora il singolo professionista vi partecipi a qualsiasi titolo, da parte delle Società partecipate.

#### 9) Compenso

Il diritto al giusto compenso si basa sul principio giuridico dell' "*unicuique suum*" (che può contare anche sulla variante evangelica del " a Dio quel che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare").

Per il lavoro intellettuale il compenso è trattato all'art 2233 CC<sup>31</sup> che rispetto all'analogo 2225<sup>32</sup> riferito al solo lavoro autonomo impone al giudice che debba definirlo di sentire il parere dell'associazione professionale cui il professionista appartiene.

La cosiddetta legge Bersani<sup>33</sup>, nell'intento di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

L'attuale Codice deontologico tratta la tariffa all'art 11 ponendola in relazione alla qualità della prestazione ma senza stabilirne l'obbligatorietà. Nessun riferimento all'adeguatezza del compenso viene poi fatto all'art. 14 avente per titolo la concorrenza leale. Viene a mancare completamente il riferimento all'art. 2233 codice civile utilizzato dalla quasi totalità degli altri ordini professionali.

---

<sup>31</sup> **CC Art. 2233. Compenso.** Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

<sup>32</sup> **CC Art. 2225. Corrispettivo.** Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

<sup>33</sup> decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183

(CC 2233 2° Comma “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione” ).

L'Autorità Antitrust<sup>34</sup> ritiene che la conformità dei codici deontologici ai principi della concorrenza e la coerenza degli stessi con il dettato legislativo di cui all'art. 2 della legge Bersani impongano che l'autoregolamentazione deontologica rispetti i seguenti criteri:

- a) dovrebbe essere espressamente affermato il principio per cui i professionisti possono pattuire liberamente i compensi professionali;
- b) dovrebbe essere espressamente menzionato il dettato della legge Bersani in merito all'abrogazione dell'obbligatorietà delle tariffe; ciò almeno quando i codici deontologici rinviano all'art. 2233 cod. civ.;
- c) non dovrebbe essere previsto alcun richiamo alle nozioni di decoro o dignità professionale per la determinazione del compenso dei professionisti;
- d) dovrebbe essere previsto l'obbligo di presentare in forma scritta al proprio cliente il preventivo per le prestazioni professionali.

L' art. 31 DL 26 marzo 2010 n. 59 Attuazione Direttiva servizi<sup>35</sup> prevede, infine, che I prestatori forniscano al destinatario in modo chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della stipula del

<sup>34</sup> Autorità Garante della Concorrenza e del mercato- Indagine conoscitiva sul settore degli Ordini professionali (IC34) 2007

<sup>35</sup> Art. 31 (Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)

1. I prestatori forniscono al destinatario in modo chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni seguenti:

- a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono stabiliti e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso, per via elettronica;
- b) ove siano iscritti in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro e il numero di immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale registro;
- c) ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico;
- d) ove esercitino un'attività soggetta all'IVA, il numero di partita IVA;
- e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale e' stata acquisita;
- f) eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
- g) esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto o alla giurisdizione competente;
- h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;
- i) prezzo del servizio, laddove esso e' predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;
- l) principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto;
- m) eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilità professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

2. I prestatori scelgono le modalità, attraverso le quali fornire al destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le informazioni di cui al comma 1, tra le seguenti:

- a) comunicandole di propria iniziativa;
- b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;
- c) rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
- d) indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.

3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le seguenti informazioni supplementari:

- a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non e' possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;
- b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;

contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni sul prezzo, laddove esso è predefinito dal prestatore oppure ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, i prestatori (solo su richiesta del destinatario) comunicano quali informazioni supplementari il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, se non un preventivo sufficientemente dettagliato.

Queste applicazioni della direttiva europea sono state riproposte in parte dalla recente formulazione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo<sup>36</sup> dove peraltro si fa espresso riferimento alle Tariffe professionali approvate dal Ministero ammettendo nel contempo la possibilità di pattuizione in deroga alle stesse.

Dall'evoluzione normativa, in considerazione dei pessimi risultati ottenuti da una liberalizzazione tariffaria senza regole quale quella del decreto Bersani traspare la necessità di avere tariffe di riferimento che tutelino il consumatore o l'utente del servizio e che siano legate alla qualità della prestazione professionale.

---

c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;

d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;

e) se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.

<sup>36</sup> DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Art. 3

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione

dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;